

Publicato il 15/07/2024

N. 03180/2024 REG.PROV.CAU.  
N. 06015/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6015 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione,  
con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

***contro***

Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e  
difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in  
Roma, Via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

- del provvedimento della Direzione per l'impiego del personale militare  
dell'Aeronautica prot. n. M\_D ARM004 REG2024 0009528 del 16  
febbraio 2024, notificato in data 4 marzo 2024, con il quale è stata disposta  
l'assegnazione del ricorrente, quale prima sede di destinazione, al  
Comando Aeroporto dell'Aeronautica militare sito in Viterbo;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato, consequenziale e, comunque, incompatibile con le richieste di cui al ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le conclusioni delle parti;

Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro;

Considerato che:

- il ricorso ha ad oggetto il provvedimento della Direzione per l'impiego del personale militare dell'Aeronautica del 16 febbraio 2024, con il quale, al termine del 21° Corso applicativo per l'immissione in servizio permanente effettivo degli ufficiali AAras (Arma Aeronautica – ruolo speciale delle armi), è stata disposta la prima assegnazione di sede ai predetti ufficiali;

- il ricorrente lamenta, in particolare, di essere stato assegnato presso la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare – Comando Aeroporto di Viterbo, in luogo di essere destinato alla 4° Brigata Telecomunicazioni e Sistemi D.A./A.V. di Latina – Borgo Piave; sede, quest'ultima, alla quale sarebbe stata assegnata la controinteressata, benché collocata in una posizione inferiore sia nella graduatoria finale, sia nella graduatoria riferita alla specifica categoria e specialità “logistica – telematica” (LOC/TLM);

Ritenuto che il ricorso presenti sufficienti profili di possibile fondatezza, atteso che:

- in base all'articolo 976, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, *“Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito”*;
- la direttiva per l'impiego degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in ambito nazionale ed internazionale prevede che la prima assegnazione avvenga *“(…) sulla base dei criteri di seguito riportati in ordine di priorità: (1) individuazione dei Reparti da alimentare in base a: a. esigenze operative/funzionali della Forza Armata; b. raffronto organico (TOO/FEO) degli Enti/Reparti; c. professionalità possedute dal militare (Ruolo, Categoria/Specialità/Qualifica); (2) associazione del militare con la sede di impiego tenuto conto di: a. graduatorie di merito, elaborate sulla base di punteggi relativi al concorso e/o all'iter formativo, nel rispetto del quadro regolamentare vigente; b. “espressioni di gradimento” indicate dai frequentatori (potrà essere effettuata un'attività di “desk office” da D.I.P.M.A.)”*;
- il ricorrente si è collocato al 24° posto in graduatoria e al 2° posto su 6 tra gli ufficiali di professionalità “logistica – telematica” (v. memoria dell'Amministrazione originariamente depositata innanzi al TAR Campania e successivamente prodotta nel presente giudizio, p. 11);
- dalle difese dell'Amministrazione si evince che l'abbinamento del ricorrente alla sede di Viterbo è avvenuto in quanto la copertura della predetta sede è stata ritenuta rientrante tra quelle di rilevanza prioritaria e *“(…) l'Amministrazione militare ha applicato puntualmente quanto previsto dalla normativa di settore ut supra vista, utilizzando il criterio meritocratico della graduatoria per soddisfare, con il 1° classificato, l'esigenza prioritaria per la F.A., con il 2° classificato, la seconda esigenza prioritaria e così via”* (v. *ibidem*, p. 12);

- il criterio seguito dall'Amministrazione, tuttavia, non appare rispondente né all'articolo 976 cod. ord. mil., né alla direttiva d'impiego, la quale prevede dapprima l'individuazione dei reparti da alimentare, con la specificazione delle professionalità richieste per ciascuno di questi, e successivamente l'abbinamento dei militari alle sedi stabilite, tenendo conto delle graduatorie d'impiego e delle espressioni di gradimento; di conseguenza – contrariamente a quanto appare essere avvenuto nel caso in esame – una collocazione in posizione elevata in graduatoria avrebbe dovuto comportare la prioritaria assegnazione a una sede oggetto di “espressione di gradimento” rientrante tra quelle da coprire e avente disponibilità di posti per la categoria e specialità del militare;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare debba essere accolta, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente alla posizione del ricorrente, e l'assegnazione interinale di quest'ultimo, anche in soprannumero, nella sede richiesta di Latina – Borgo Piave;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i militari coinvolti nella medesima pianificazione di impiego del personale e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso introduttivo del giudizio nella sezione del sito del Ministero della difesa dedicata alle notifiche per pubblici proclami al personale militare, specificando nella rubrica la pianificazione a cui la pubblicazione si riferisce;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incumbenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, alla Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa;

- la Direzione generale per il personale militare provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro trenta giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la documentazione comprovante l'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, comprendente anche l'attestazione rilasciata dalla Direzione generale per il personale militare, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro venti giorni dal rilascio della predetta attestazione;

Ritenuto di fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 15 gennaio 2025;

Ritenuto che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, dispone la sospensione del provvedimento impugnato, limitatamente alla posizione del ricorrente, e l'assegnazione interinale di quest'ultimo, anche in soprannumero, nella sede richiesta di Latina – Borgo Piave.

Dispone, a carico del ricorrente, l'integrazione del contraddittorio, con le modalità e nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito, l'udienza pubblica del 15 gennaio 2025.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Floriana Venera Di Mauro**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.